

Allegato “B” al n. 6050/3566 di Repertorio

STATUTO
della
FONDAZIONE
“KEEP ITALY BEAUTIFUL ENTE DEL TERZO SETTORE”

Articolo 1

Denominazione

1.1 È costituita una Fondazione denominata

“KEEP ITALY BEAUTIFUL ENTE DEL TERZO SETTORE”

per brevità anche **“KIB ETS”** (di seguito anche la “Fondazione”). Di tale denominazione, comprensiva della locuzione “Ente del Terzo Settore” o dell’acronimo “ETS” farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione indica gli estremi dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.lgs. 117/2017 negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in Milano.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente ai sensi del D.lgs. 117/2017.

2.2 Uffici anche di rappresentanza potranno essere istituiti, sia in Italia che all’estero, per svolgere, in via non prevalente, e nel rispetto delle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3

Scopo e attività

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs 117/2017 di cui al successivo art. 3.2.

In particolare la Fondazione si propone di recuperare, curare, mantenere e promuovere la bellezza dei luoghi pubblici, con particolare riferimento alla tutela del decoro urbano ed alla lotta al degrado ambientale.

3.2. Per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione svolge le seguenti attività di cui all’art. 5, comma 1, lettere e), f), i) e p) del D.Lgs 117/2017:

- promozione, recupero, cura e mantenimento della bellezza dei luoghi pubblici, con particolare riferimento alla tutela del decoro urbano ed alla lotta al degrado ambientale, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, iniziative di micro-pulizia, ritinteggiatura, rimozione di scritte vandaliche, raccolta di rifiuti (con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi), cura del verde, riqualificazione, restauro e messa in

sicurezza degli edifici, piantumazione di aree verdi e facilitazione alla fruizione delle aree stesse, sensibilizzazione sui temi sopraindicati;

- tutela e promozione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- iniziative miranti all'integrazione sociale e all'inserimento lavorativo e tutoring di soggetti fragili, di cui all'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. 112/2017;
- promozione del volontariato e della cittadinanza attiva e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.3 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione.

3.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 4

Patrimonio e mezzi di finanziamento

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) dai beni immobili acquistati dalla Fondazione;
- c) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- d) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione e ogni altra riserva vincolata per decisione di terzi o per deliberazione del Consiglio di

Amministrazione.

4.2 La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le erogazioni liberali, i legati, le eredità e i contributi pubblici e privati;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse ai sensi all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- e) dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017;
- f) ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.lgs. 117/2017.

Articolo 5

Organi

5.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Vice Presidente, se nominato;
- d) l'Organo di Controllo.

Articolo 6

Consiglio di Amministrazione

6.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "**Consiglio**") composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, incluso il Presidente.

6.2 I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, con le seguenti modalità:

- a) una quota non superiore a due terzi arrotondata sempre per difetto è nominata dal Fondo Filantropico Italiano ETS;
- b) i restanti componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione in scadenza, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

6.3 Il numero complessivo dei componenti del Consiglio è determinato dal Consiglio in scadenza. È facoltà, in ogni caso, del Consiglio in carica deliberare anche in corso di mandato di incrementare il numero dei Consiglieri nei limiti di cui al precedente art. 6.1, nel rispetto delle modalità di nomina di cui all'art. 6.2. I consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione di cui fanno parte.

6.4 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio, salvo dimissioni o decadenza. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

6.5 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6.6 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di uno o più consiglieri nominati ai sensi dell'art. 6.2 lett. a) il Consiglio di Amministrazione procederà tempestivamente a richiedere al soggetto competente ai sensi dello stesso

articolo di provvedere alla nomina del nuovo membro, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio in carica.

6.7 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di uno o più consiglieri nominati ai sensi del precedente articolo 6.2 lett. b), il Consiglio procederà a cooptare un nuovo componente, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio in carica.

Articolo 7

Competenze del Consiglio di Amministrazione

7.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- b) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- c) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo, quello preventivo ed eventualmente il bilancio sociale;
- d) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- e) può nominare un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- f) conferisce incarichi professionali;
- g) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- h) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- i) nomina l'Organo di Controllo;
- j) può nominare il Segretario, determinandone le funzioni, i compiti e i poteri;
- k) nomina tra i propri membri a maggioranza il Presidente e il Vice Presidente;
- l) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- m) amministra il patrimonio della Fondazione;
- n) delibera le modifiche allo statuto;
- o) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- p) delibera in merito all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
- q) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

7.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Articolo 8

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

8.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

8.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o

quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

8.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

8.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

8.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione se nominato o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

8.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 9

Presidente – Vice Presidente

9.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

9.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

9.3 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

9.4 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

9.5 Il potere di rappresentanza attribuito ai sensi del presente statuto è generale. Le limitazioni saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Articolo 10

Organo di Controllo

10.1 L'organo di controllo è nominato inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Consiglio di Amministrazione. L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione del Consiglio di Amministrazione in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri.

10.2 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

10.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

10.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

10.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

10.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

10.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero affidata ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

10.8 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applica quanto previsto dall'art. 8 in quanto compatibile.

10.9 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 11

Segretario

11.1 Il Segretario può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina la durata e le funzioni. Se nominato, sovrintende all'attività amministrativa e di gestione della Fondazione. A tal fine compie ogni atto necessario riferendo al Consiglio di Amministrazione.

11.2 Il Segretario redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

11.3 Il Segretario non può essere componente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Compensi per le Cariche sociali

12.1 Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio, fatta eccezione per il Segretario Generale, per l'Organo di Controllo e per gli eventuali consiglieri delegati, ai quali può essere riconosciuto un compenso nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione proporzionato all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, nei limiti di cui all'art. 8 del D.Lgs 117/2017.

12.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 13

Esercizio Finanziario - Bilancio – divieto di ripartizione

13.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo.

La bozza di bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente è trasmessa dal Presidente all'Organo di Controllo almeno dieci giorni prima della riunione convocata per l'approvazione del bilancio. Il bilancio consuntivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno di ciascun anno e viene depositato ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 117/2017.

13.2 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà altresì predisporre il bilancio sociale, da approvare contestualmente al bilancio di esercizio, ed è redatto, pubblicato e depositato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.lgs. 117/2017.

13.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 14

Operazioni straordinarie

14.1 Le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Articolo 15

Estinzione

15.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

15.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

Norme applicabili

16.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del D.lgs. 117/2017, del Codice Civile in tema di Fondazioni e le altre norme di legge in materia.

F.to: Simonetta Pinella Sabrina Schillaci

Giuliana Bianca Tonini

Francesca Carolina Teresa Pasi

Stefania Anzelini

Certifico io sottoscritta, **Stefania Anzelini**, notaio in Sesto San Giovanni, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (*dotata di certificato di vigenza fino al 6 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority*), che la presente copia (*rilasciata in bollo assolto in modo virtuale - n. 1 marche da euro 16,00*), contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 25 venticinque luglio 2024 duemilaventi quattro.



Firmato digitalmente da
STEFANIA ANZELINI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154